



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della Sig.ra ZHYLKA Olga, cittadina ucraina, volta a richiedere il riconoscimento del titolo denominato “Svidoztvo KB n. 32937279” (diploma d’attribuzione della qualifica lavorativa) rilasciato all’interessata in data 31 luglio 2007 dall’Istituto Professionale Superiore di Kiev (Ucraina) al termine di un corso di cinque mesi, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge



17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la dichiarazione di valore in loco n. 388/2017 con cui l’Ambasciata d’Italia a Kiev informa che l’Istituto Professionale Superiore di Kiev è istituzione di natura giuridica statale di livello post-secondario non universitario dell’ordinamento scolastico ucraino, che il titolo è stato conseguito al termine di un corso per la professione di parrucchiere della durata di cinque mesi (dal 26 febbraio al 30 luglio 2007), che l’ammissione al predetto corso è condizionata al possesso della licenza di Scuola Media Secondaria che si consegue dopo dieci anni di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria (che l’interessata documenta con “Atestat KB n.11128323”), e che in base all’ordinamento locale il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio della professione di “Parrucchiere” (art. 8 della legge ucraina sull’istruzione ucraina del Ministero della Pubblica Istruzione dell’Ucraina del 17/01/2002 n. 2984-III);

VISTO il programma della formazione oggetto del corso, documentato dall’interessata;

CONSIDERATO che l’interessata documenta, altresì, di aver maturato esperienza professionale, in Italia, in qualità di lavoratrice dipendente presso imprese nel settore dell’acconciatura, dal 3 ottobre 2016 al 31.08.2017 e dal 22 settembre 2017 in part time per un periodo valutabile complessivamente in circa 7 mesi e mezzo a tempo pieno;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 21 febbraio 2018, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Benessere, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, ha ritenuto il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, ed ha accolto la domanda dell’interessata ***subordinatamente al superamento di una misura compensativa***, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE), la medesima Conferenza ha valutato l’esperienza professionale svolta in Italia (per un periodo di circa 7 mesi e mezzo a tempo pieno) a scomputo parziale di parte delle misure compensative;



CONSIDERATO che la suddetta misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all'Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 110227 del 20 marzo 2018 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DECRETA

### Art. 1

1. Alla Sig.ra ZHYLKA Olga, cittadina ucraina nata a Kiev (Ucraina) il 5 ottobre 1982, è riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo professionale citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.;

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza formativa riscontrata, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 10 aprile 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Mario Fiorentino



## ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

### Prova pratico-attitudinale:

1. **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole

### Prova orale:

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratico-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lazio**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione Lazio - Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA - PEC: [formazione@regione.lazio.legalmail.it](mailto:formazione@regione.lazio.legalmail.it)**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.**